

DISEGNO DI LEGGE 8 maggio 2015, n. 82

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE
IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL
REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA
LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 14.09.2015

INDICE

- Art. 1 - *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 3 - *Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 4 - *Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 6 - *Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 11 - *Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 12 - *Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 16 - *Modificazioni dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 18 - *Modificazioni dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*
- Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla*

protezione della natura 2007

Art. 20 - Modificazione dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
(legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"j bis) reticolo idrografico: insieme delle acque superficiali, a carattere permanente o temporaneo, quali laghi e specchi d'acqua, fiumi, torrenti, rivi, rogge, canali e fosse che, individuati e selezionati, costituiscono parte della rete idrografica prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera c), dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale)."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "nei piani forestali e montani previsti dall'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "nel piano forestale e montano (PFM) previsto dall'articolo 6".

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. L'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Piano forestale e montano

1. Il piano forestale e montano (PFM) è lo strumento di pianificazione settoriale predisposto dalla Provincia per i fini dell'articolo 1 e in applicazione delle linee guida previste dall'articolo 4.

2. Il PFM è basato sul sistema informativo forestale e montano previsto dall'articolo 5 ed è riferito all'intero territorio provinciale. Il PFM è articolato in elaborati che individuano in particolare:

- a) le aree a pascolo e a bosco come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) gli eventuali indirizzi e criteri per attività, interventi e opere realizzabili sul territorio forestale e montano, per quanto non precisato da questa legge e dai suoi regolamenti;
- c) l'articolazione della superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni del bosco;
- d) i boschi di pregio previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera d), dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008 per la particolare funzione di protezione o per la valenza paesaggistico-ambientale;
- e) la viabilità forestale e le altre infrastrutture di servizio al bosco, nei modi stabiliti dal regolamento;
- f) il reticolo idrografico del territorio provinciale, nonché l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici e le principali criticità sul reticolo idrografico e sui versanti;
- g) le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica;

h) gli ambiti particolarmente significativi legati alla conservazione della natura, quali corridoi o aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico-ambientale.

3. Il PFM riporta inoltre le zone soggette agli incendi forestali, definite dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi previsto dall'articolo 86.

4. Gli elaborati del PFM possono essere realizzati e aggiornati anche per stralci. Con regolamento sono definite le modalità di precisazione e interpretazione delle aree a bosco e a bosco di pregio.

5. La pianificazione delle attività di gestione dei patrimoni silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e la programmazione delle attività e degli interventi della Provincia per quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale, si realizzano in coerenza con il PFM attraverso gli strumenti previsti dal titolo V e dagli articoli 57, 85 e 86.

6. Ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato dal capo II del titolo III, anche in considerazione di quanto individuato ai sensi del comma 2, il PFM può fornire elementi per la valutazione del livello di fragilità del bacino e individuare dei criteri tecnici da applicare in situazioni particolari per la trasformazione del bosco in altre forme di utilizzazione del suolo nonché per gli interventi di natura compensativa.

7. Ai fini della gestione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché delle sistemazioni idrauliche e forestali, il PFM individua il reticolo idrografico di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai corsi d'acqua e dai laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale. Tale competenza può essere ridotta o estesa ad altri corsi d'acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla dimensione dei fenomeni, alla necessità di un approccio articolato per la loro gestione o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e forestale a cura della Provincia. Per i corsi d'acqua e i laghi così individuati sono attivate le procedure per la modifica, la cancellazione o l'iscrizione all'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976).

8. Il PFM è approvato dalla Giunta provinciale e ha validità fino all'approvazione del nuovo piano o di eventuali varianti. Il regolamento definisce le procedure di approvazione e di revisione del piano con le relative forme di partecipazione, assicurando in particolare il coinvolgimento dei comuni, delle comunità, dei proprietari, nonché l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.

9. I piani forestali e montani cui rinviano le leggi e i regolamenti provinciali in vigore s'intendono sostituiti dal piano forestale e montano (PFM) disciplinato da quest'articolo."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. L'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Raccordo con la pianificazione territoriale

1. La pianificazione disciplinata da questa legge è predisposta in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

2. Al tal fine il PFM definisce e aggiorna la delimitazione delle aree silvo-pastorali e dei boschi di pregio, nonché il reticolo idrografico e gli altri tematismi da inserire nel piano urbanistico provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme d'attuazione di quest'ultimo.

3. I parchi naturali provinciali e il Parco nazionale dello Stelvio concorrono alla redazione del PFM per l'ambito territoriale e per i tematismi di propria competenza, secondo le procedure definite dal regolamento."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"f) interventi e opere nei boschi di pregio con funzione di protezione;"

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano la realizzazione degli interventi e delle opere indicati dal comma 1 coerenti con il PFM, secondo quanto previsto da questa legge."

3. Nel comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "dai piani forestali e montani ai sensi dell'articolo 6, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "dal PFM ai sensi dell'articolo 6, comma 7,".

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"a bis) interventi e opere nei boschi di pregio con valenza paesaggistico-ambientale;"

2. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione degli interventi e delle opere indicati dal comma 1 coerenti con il PFM, nonché la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V".

Art. 7

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "dai piani forestali e montani indicati dall'articolo 6 o" sono soppresse.

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "I piani forestali e montani individuano e censiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il PFM individua".

2. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "provvedono i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "possono provvedere i comuni".

3. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.

Art. 9

Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "specificano e integrano gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere coerenti con gli indirizzi contenuti nel PFM".

Art. 10

Modificazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Il comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"5. I piani di gestione forestale aziendale devono corrispondere ai principi della gestione forestale sostenibile e di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali e devono essere coerenti con il PFM. Se riguardano zone ricadenti nei parchi e in aree protette devono attenersi alle misure di conservazione previste."

Art. 11

Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 la parola: "definisce" è sostituita dalle seguenti: "può definire".

Art. 12

Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"c) possono integrare, ai fini della programmazione degli interventi, le indagini e gli indirizzi contenuti nel PFM."

Art. 13

Modificazione dell'articolo 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "nei piani forestali e montani" sono sostituite dalle seguenti: "nel PFM".

Art. 14

Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "dai piani forestali e montani" sono sostituite dalle seguenti: "dal PFM".

Art. 15

Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "dai piani forestali e montani" sono sostituite dalle seguenti: "dal PFM".

Art. 16

Modificazioni dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 può individuare le disposizioni forestali che si applicano nelle aree soggette ai piani di gestione forestale aziendale e ai piani semplificati di coltivazione ai sensi dell'articolo 57 solo per quanto non diversamente stabilito dai piani stessi."

2. Le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono abrogate.

3. Il comma 3 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di realizzazione degli interventi e delle attività indicati dal comma 2, lettera a), previsti dai piani disciplinati dall'articolo 57, è presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Alla SCIA è allegato un progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato."

Art. 17

Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è soppresso.

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo la lettera a) del comma 6 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"a bis) i criteri in base ai quali i soggetti previsti dai commi 2 e 3 possono suddividere le zone di

vigilanza in zone di custodia;"

2. Nel comma 7 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "agli enti di custodia" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti previsti dai commi 2 e 3".

3. Nel comma 8 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 dopo le parole: "Con deliberazione la Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali,".

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nell'alinnea del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: ", nonché dell'articolo 98," sono sostituite dalle seguenti: "e di quelle che, ai sensi dell'articolo 100, disciplinano la viabilità forestale, nonché delle disposizioni forestali approvate ai sensi dell'articolo 98, comma 1, delle previsioni contenute nei piani di gestione forestale aziendale o nei piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57,".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogata.

3. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: ", nonché dai piani di gestione forestale aziendale o dai piani semplificati di coltivazione".

Art. 20

Modificazione dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 6 bis dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "Fino all'entrata in vigore dei piani forestali e montani, i piani e gli interventi indicati all'articolo 6, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'entrata in vigore del PFM, i piani e gli interventi indicati dall'articolo 6, commi 2 e 5".